

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

## Art. 1 – Costituzione – Sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile E' costituita l'associazione denominata "TUSCANY GO wellness & sport Associazione Sportiva Dilettantistica" in breve TUSCANY GO wellness & sport A.S.D.. La sede legale viene stabilita pro-tempore in via Toscana, 7 – 53022Buonconvnto (SI). La sede potrà essere variata in seguito all'interno dello stesso Comune.

## Art. 2 – Scopi

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L'associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo ciclismo, podismo e triathlon;
- b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- d) L'Associazione TUSCANY GO wellness & sport A.S.D., ha inoltre scopo di promuovere il benessere dell'individuo, così come è stato definito dall'organizzazione Mondiale della Sanità, non solamente inteso come assenza di malattia, ma quale stato di equilibrio psicofisico, sociale dell'individuo nell'ambiente che lo circonda. L'Associazione TUSCANY GO wellness & sport A.S.D., intende perseguire lo scopo sopra descritto attraverso l'integrazione di una sana conduzione della vita, della scoperta dello sport come ricerca di un equilibrio psico-fisico, di una sana alimentazione e di una rieducazione a un modello di vita naturale legato alle esigenze bio-psicologiche, usando le potenzialità che derivano dai sapori e dai colori che la Toscana offre;
- e) L'Associazione TUSCANY GO wellness & sport A.S.D., promuove il valore della persona nel rispetto della sua integrità fisica, psicologica e culturale e l'affermazione di relazioni umane basate sulle pari dignità tra le persone e tra i generi, il rispetto delle diversità e della correttezza nelle relazioni sociali, il diritto all'autonomia e alla crescita umana;
- f) L'Associazione TUSCANY GO wellness & sport A.S.D., favorisce la ricerca, la formazione, e la collaborazione tra le diverse competenze di professionisti del settore dello sport, dell'agroalimentare, della cultura, dell'informazione, della formazione, della salute e del turismo. L'Associazione offre direttamente, sia tramite i propri associati, sia stipulando convenzioni/collaborazioni con persone o enti: progetti formativi e informativi, attività convegnistiche, attività ludiche, attività di assistenza di consulenza e di mediazione ed eventi sportivi, al fine di realizzare programmi operativi ed eventi finalizzati alla realizzazione di quanto descritto nei precedenti capoversi. L'Associazione TUSCANY GO wellness & sport A.S.D., dunque si rivolge ai singoli, a gruppi, a enti, ad aziende pubbliche e private interessate a promuovere iniziative per la cura del corpo e il benessere della mente per la prevenzione e il mantenimento della salute e del

g) benessere. Inoltre l'Associazione TUSCANY GO wellness & sport A.S.D., favorisce e sostiene l'azione dei propri associati nello svolgimento delle seguenti attività:

1. informazione e formazione in merito ad una corretta e sana alimentazione, a una sana applicazione delle attività sportive, a un uso corretto dell'attività fisica, alle tecniche dell'uso della bicicletta, e di quant'altro sia utile per la diffusione di una cultura e l'implementazione di comportamenti in grado di garantire alle persone un adeguato rapporto tra mente corpo e dimensione sociale
2. per le categorie giovanili, dilettanti, professionisti e amatori;
3. attività ludico-ricreative finalizzate a sostenere e promuovere il turismo e la conoscenza dei prodotti tipici del territorio della Regione Toscana;
4. tour in bicicletta nell'ambito del territorio toscano con mountain bike, bici d'epoca e bici da strada, con ogni tipo di assistenza professionale in base alla difficoltà del tour;
5. promozione della ricerca in merito alle attività sportive in collaborazione con Università e/o Centri di medicina sportiva;
6. attività di organizzazione di eventi culturali, ricreativi, di sagre, feste e manifestazioni, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci.

Dette attività verranno realizzate e/o supportate anche attraverso l'uso di strumenti informatici (siti web, consulenze on line, blog o riviste specializzate) a cui singole persone, Enti o società potranno abbonarsi o convenzionarsi. Inoltre l'Associazione TUSCANY GO wellness & sport A.S.D., potrà realizzare, anche mediante apposite convenzioni, corsi, seminari, master post universitari e potrà inoltre richiedere supporto logistico e di strumenti operativi a società, associazioni e a singoli soggetti in grado di poter facilitare la realizzazione degli scopi sopra descritti.

L'attività dell'Associazione verrà espletata nei locali sede dell'Associazione o in carenza presso locali di Enti, Società e/o privati convenzionati e non e/o associati a TUSCANY GO wellness & sport A.S.D.

L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ad ai Regolamenti delle Federazioni Sportive nazionali o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

### **Art. 3 - Durata**

La durata dell'associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati di cui al successivo art. 27.

### **Art. 4 - Associati**

Vista la natura, le finalità e gli scopi sopra descritti, possono aderire i professionisti e gli operatori dei settori d'interesse dell'associazione, i cultori della materia che si occupano delle stesse finalità dell'Associazione e tutti coloro, che hanno le capacità e la sensibilità di poter, con il loro impegno, corrispondere alle esigenze operative descritte nell'articolo 2 del presente statuto.

L'Associazione applica una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Fatti salvi i diritti spettanti a ciascun socio e la disciplina uniforme del rapporto associativo, i membri dell'associazione saranno indicati nel libro soci con la specificazione di:

Soci fondatori, Soci effettivi e Soci onorari.

I soci fondatori sono gli intervenuti all'atto costitutivo dell'Associazione,

I soci effettivi sono tutti coloro che ne faranno domanda al Consiglio Direttivo, il quale vaglierà e sottoporrà al giudizio dell'Assemblea, che delibererà con votazione a maggioranza assoluta.

Soci onorari possono essere nominati coloro che hanno contribuito in misura rilevante al progresso dell'Associazione.

La nomina dei soci onorari viene fatta dall'Assemblea, a maggioranza assoluta, su proposta di due soci fondatori e/o effettivi.

Le domande o proposte di ammissione alle varie categorie sociali devono essere presentate al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della data dell'Assemblea dei Soci e il Segretario dovrà renderle note almeno un mese prima della data dell'Assemblea stessa.

Entro un mese da questa, il Segretario dovrà informare gli interessati della sorte avuta dalla domanda o proposta di ammissione che singolarmente li riguarda e, quando ne sia il caso, dell'ammontare della quota sociale dovuta.

La domanda d'iscrizione all'Associazione deve contenere i dati anagrafici del richiedente, la sua posizione lavorativa, nonché una dichiarazione di accettazione dello Statuto.

#### **Art. 5 - Quota d'Iscrizione - Contributo Associativo**

La quota d'iscrizione e il Contributo Associativo annuale, nelle misure stabilite dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente, devono essere corrisposti all'atto dell'iscrizione.

Negli anni successivi il contributo associativo deve essere versato entro il mese di marzo.

La quota associativa non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile

#### **Art. 6 - Recesso e Perdita della qualità di Socio**

Il socio recede dall'associazione presentando le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Il socio decade dalla qualifica per morosità protrattasi per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, previo sollecito anche collettivo al versamento del contributo annuale.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera semplice, anche inviata per posta elettronica, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 7 – Organi**

Gli organi sociali sono:

- a. L'Assemblea generale degli Associati;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente.

## **Art. 8 – Assemblea**

L'Assemblea Generale degli Associati è il massimo organo deliberativo ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 20 (venti) giorni prima dell'adunanza.

## **Art. 9 – Diritti di partecipazione**

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Hanno diritto di prendervi parte i tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni Socio può, con regolare delega, farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Socio, ogni partecipante non può essere investito che di una sola delega.

## **Art. 10 – Compiti dell'Assemblea**

La convocazione dell'Assemblea straordinaria avverrà almeno 20 (venti) giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono, posta, email, fax o telegramma.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'approvazione dell'attività futura.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione.

## **Art. 11 – Validità assembleare**

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Dell'assemblea verrà redatto un verbale a cura del Presidente e del Segretario.

Ogni socio ha diritto a un voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto l'Assemblea ordinaria quanto quella straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, occorrerà la maggioranza dei due terzi dei votanti. Tutte le deliberazioni assembleari saranno conservate presso la sede e saranno a disposizione dei soci per la consultazione.

### **Art. 12 – Assemblea straordinaria**

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria degli associati e solo se poste all'ordine del giorno.

### **Art. 13 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici, eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Nel caso il Consiglio Direttivo sia deciso formato da tre Soci, la funzione del Segretario assumerà le competenze anche di tesoreria dell'Associazione.

Tutti gli incarichi sociali s'intendono esclusivamente a titolo gratuito.

I Consiglio Direttivo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Nel caso in cui uno o più dei componenti siano chiamati a svolgere compiti professionali specifici relativi agli obiettivi associazionistici, il compenso che sarà riconosciuto al membro del Direttivo non si potrà mai intendere come un compenso per la carica ricoperta all'interno dell'Associazione stessa.

### **Art. 14 – Convocazione Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere senza formalità.

### **Art. 15 – Compiti del Consiglio Direttivo**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a. Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale per la gestione dell'Associazione;
- b. Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- c. Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- d. La facoltà di nominare tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- e. Deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
- f. Redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'Assemblea;
- g. Fissare le date delle Assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario e venga chiesto dagli associati;
- h. Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- i. Istruire e deliberare i procedimenti disciplinari di richiamo o di sospensione verso gli Associati, nonché istruire i procedimenti di radiazione da sottoporre all'assemblea per la ratifica prevista dall'art. 6 sub b);
- j. Attuare le finalità previste dalla Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea degli associati.

### **Art. 16 – Il bilancio**

Il Consiglio Direttivo approva il Bilancio redatto dal Tesoriere, ovvero il rendiconto dell'Associazione e ogni altra documentazione contabile che si renda necessaria per legge o per disposizione dell'Assemblea. Il Bilancio o i Rendiconti annuali, conservati presso la sede sociale, saranno messi a disposizione dei soci per la consultazione. I soci avranno in ogni caso diritto di chiedere esibizione o copia di detti documenti qualora conservati in luogo diverso dalla sede.

### **Art. 17 – Il Presidente**

Il Presidente, per delega del Consiglio direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentate in ogni evenienza.

### **Art. 18 – Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

### **Art. 19 – Il Segretario**

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e nel caso espliciti anche la funzione del tesoriere (vedi art. 13 primo comma), cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuare previo mandato del consiglio direttivo.

### **Art. 20 – Il Tesoriere**

Il Tesoriere redige il bilancio che verrà approvato dal Consiglio Direttivo, cura l'amministrazione dell'associazione, s'incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuare previo mandato del consiglio direttivo, e cura i rapporti con la banca e con il commercialista.

### **Art. 21 – Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio terminano il trentuno dicembre di ciascun anno.

L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. L'Assemblea provvederà all'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **Art. 22 – Patrimonio**

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni dai proventi derivanti dalle attività organizzative dell'associazione da raccolta di fondi.

### **Art. 23 - Sezioni**

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### **Art. 24 - Comitati**

Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Comitati di lavoro a carattere consultivo a disposizione del Consiglio stesso per lo studio di particolari problemi.

#### **Art. 25 - Riunioni scientifico-culturali**

Il Consiglio Direttivo, di sua iniziativa o in seguito a proposta scritta presentata da almeno un terzo dei Soci fondatori ed effettivi, potrà indire convegni o riunioni a carattere scientifico o culturale in Italia o all'estero, convocando tutti i Soci e invitando cultori eminenti nei campi di interesse scientifico anche se non appartenenti all'Associazione. Tali riunioni hanno scopo di accrescere le conoscenze dei soci stessi e divulgare le idee e le attività dell'Associazione.

#### **Art. 26 - Clausola compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Siena, i quali designeranno tra loro la persona che avrà la carica di presidente del collegio arbitrale.

L'arbitrato avrà sede in Siena e il Collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

#### **Art. 27 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, in almeno due terzi degli associati.

Il voto può essere espresso anche con delega.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio associativo che residui successivamente al saldo dei debiti e all'estinzione di tutte le passività, sarà devoluto a diverso ente che persegua finalità analoghe a quelle dell'Associazione o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.